



LEONARDO LENTI

Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi di Torino

## CURATORE SPECIALE DEL MINORE E CURATORE «ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO»<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. Il curatore speciale del minore. - 2. Il curatore del minore nominato «all'esito del procedimento». - 3. Il curatore nominato «all'esito del procedimento» e l'affidamento ai servizi. - 4. L'esperto nominato su richiesta delle parti. - 5. Il curatore del minore come gestore della vita familiare?

**1.** - La riforma del 2021-22 ha generalizzato, molto opportunamente, l'impiego della figura del curatore speciale del minore: dev'essere nominato in ogni procedimento giudiziario che lo coinvolge, tanto se ne è parte in senso formale, quanto se ne è parte in senso solo sostanziale.

Ha la funzione fondamentale, in quanto suo *rappresentante*, di *dargli voce*, di *farsene interprete*: a tal fine deve cercar di instaurare una relazione diretta con il minore, quanto più possibile empatica, che ispiri a quest'ultimo fiducia in lui.

Ha il delicato compito di cercar di conoscerne e interpretarne le opinioni e le aspirazioni, i desideri e le paure, i sentimenti e le emozioni con riguardo a tutte le questioni in discussione nel procedimento giudiziario per il quale è nominato. In linea di massima la sua condotta processuale dev'essere ispirata a farle valere, compatibilmente con il livello della sua capacità di discernimento, salvo ciò sia di sicuro pregiudizio per il minore. Il curatore speciale che interpretasse la sua funzione come meramente burocratica o, peggio, come una sorta di "mandato imperativo" conferitogli dall'autorità giudiziaria, ne tradirebbe gravemente lo spirito.

Il curatore speciale deve anche informare il minore sulla vicenda processuale e sulle sue possibili conseguenze; come pure dargli tutte le spiegazioni opportune affinché raggiunga la massima consapevolezza possibile della situazione in cui si trova al momento e di quella in cui potrà trovarsi al termine del giudizio (art. 10 Conv. Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori).

Il curatore speciale *dev'essere nominato* in ogni procedimento in cui: (a) è chiesta la decadenza dalla responsabilità genitoriale; (b) è chiesta la convalida del provvedimento di cui all'art. 403 c.c.; (c) è chiesta la pronuncia dell'affidamento extrafamiliare di cui al tit. I-bis l. 184; (d) emerge nel suo corso una «situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori»; (e) la nomina è chiesta dal minore stesso ultraquattordicenne (art. 473-bis.8 c. 1° c.p.c.).

---

<sup>1</sup> Ringrazio l'avv.ta A. Confente del foro di Torino per i suoi preziosi suggerimenti.



Il curatore speciale *può essere nominato* «quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore» (473-bis.8 c. 2° c.p.c.)<sup>2</sup>.

Fra i casi di inadeguatezza, nonché fra quelli di pregiudizio citati sopra alla lett. *d*, rientra di certo il caso in cui fra i genitori esiste una conflittualità esasperata e insanabile, che rende manifesto come non sappiano essere degni e ragionevoli interpreti dell'interesse dei loro figli minori.

Il giudice può attribuire al curatore speciale anche «specifici poteri di rappresentanza sostanziale» (art. 473-bis.8 c. 3° c.p.c.), cioè il potere di rappresentare il minore anche riguardo a questioni che vengono a porsi durante il corso del processo e che devono comunque essere strettamente connesse con questo: per esempio il consenso a un trattamento sanitario per il minore, del quale si discute nel processo e che dev'essere dato e un terzo esterno, il medico. L'aggettivo «specifici» vale a sottolineare che tali poteri hanno un carattere di eccezionalità: devono essere ben delimitati e contenere la precisazione di ogni singolo atto per il quale sono concessi.

Visto che la sua funzione è eminentemente processuale, la professionalità più adatta per svolgere una tale funzione non può che essere quella dell'avvocato. I suoi costi possono essere coperti, se del caso, ricorrendo alle regole sul patrocinio a carico dello Stato.

**2.** - L'art. 473-bis.7 c. 2° c.p.c. prevede anche un altro caso di ricorso alla figura del *curatore del minore*, cui non attribuisce la qualifica di «speciale»: il giudice *può nominarlo*, se lo ritiene opportuno, «quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale». Dunque i suoi compiti esulano completamente dalla rappresentanza processuale del minore.

Il provvedimento giudiziario che lo nomina deve indicare: (*a*) qual è la persona collocataria, presso la quale il minore ha la residenza abituale; (*b*) qual è la disciplina degli atti da compiere nel suo interesse: quali dal curatore (in autonomia o previa autorizzazione del giudice tutelare), quali dai genitori (congiuntamente o disgiuntamente), quali dal collocatario; (*c*) quale periodicità deve avere la relazione del curatore sull'andamento complessivo della situazione e sui rapporti tra il minore e i genitori.

Il giudice tutelare, cui devono essere trasmessi gli atti (art. 473-bis.7 c. 3° c.p.c.), ha il consueto compito di vigilare sulle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 337 c.c.).

Guardando tanto ai casi di nomina di questo curatore, quanto ai limiti dei poteri che possono essergli conferiti, sembra che il d.lgs. 149/2022 dia così attuazione della delega (lett. *dd*, ultima frase, del c. 23° l. 206/2021)<sup>3</sup>, disegnando una figura di curatore nuova, diversa da quella del curatore speciale nominato per il processo.

Il punto dev'essere vagliato con attenzione: se si tratti davvero di una figura nuova, introdotta in attuazione della suddetta delega, e se non sia lo stesso curatore speciale nominato per il procedimento, ma poi investito di compiti da svolgere dopo la sua conclusione, quasi a completare l'opera svolta in precedenza; e se questi compiti corrispondono agli «specifici poteri di rappresentanza sostanziale» di cui all'art. 473-bis.8 c. 3° c.p.c.

La rubrica dell'art. 473-bis.7 c.p.c. e quella dell'art. 473-bis.8 sono diverse, come pure diversa è la lettera dei due articoli: nel primo manca sempre l'aggettivo «speciale»; nel secondo, invece, di regola è presente, salvo che nel c. 2°, che permette di motivare il provvedimento di nomina in modo anche solo succinto, e nel c. 4°, a

---

<sup>2</sup> In questo caso il giudice mantiene un margine, pur limitato, di discrezionalità, sicché applicare la sanzione della nullità può essere problematico.

<sup>3</sup> La lett. *dd* prevede «la possibilità di nomina di un *tutore* del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a) [sono i procedimenti disciplinati dall'art. 473-bis sgg. c.p.c.], e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile». La scelta fatta nel d.lgs. 149 di qualificare questa figura come *curatore* invece che come *tutore* evita uno strappo sistematico, visto che i genitori restano rappresentanti dei figli minori.



proposito del provvedimento di revoca<sup>4</sup>. In entrambi i casi mi sembra una mancanza irrilevante, che ha il solo scopo di non appesantire il testo, visto che il riferimento al curatore *speciale* appare inequivocabile. Sulla questione delle revoca del curatore «all'esito del procedimento» ritornerò nel successivo § 3.

Vi sono poi tre norme nelle quali la menzione del «curatore» è affiancata, in parallelo, a quella del «curatore speciale»: sono l'art. 473-*bis*.13 c.p.c., che disciplina il ricorso del pubblico ministero e delle parti private; l'art. 473-*bis*.38 c.p.c., che disciplina l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento, sia durante sia dopo il processo; l'art. 5-*bis* c. 3° l. 184, a proposito delle persone le cui indicazioni devono essere tenute in conto dal servizio sociale affidatario. Scartata l'ipotesi che si tratti di una sciatteria del legislatore – ipotesi che non si attaglia proprio al ben sorvegliato linguaggio tecnico del d.lgs. 149/2022 – questa doppia menzione conferma che il «curatore» senza aggettivi e il «curatore speciale» sono due figure diverse. È indubbio che la menzione del primo potrebbe riferirsi al solo curatore del minore emancipato. Tuttavia la marginalità statistica di tale caso induce a ritenere che la menzione intenda riferirsi anche ad altro, e precisamente al curatore di cui all'art. 473-*bis*.7 c.p.c.

Le figure di curatore del minore – tralasciando quella dell'emancipato – sono dunque divenute *due, diverse* fra loro. Una, il *curatore speciale*, era già prevista in precedenza ed è stata assai ampliata dal d.lgs. 149; sulla possibilità, nuova, di attribuirgli anche «specifici poteri di rappresentanza sostanziale» rinvio al successivo § 4®. L'altra, il *curatore* nominato a conclusione di un procedimento in cui sono state decise prescrizioni limitative della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.), è invece una novità. Così facendo, la riforma – che dichiaratamente dovrebbe avere un contenuto solo processuale – contiene anche una disciplina di diritto sostanziale<sup>5</sup>.

La nuova figura di curatore del minore sembra avere la funzione di gestirne la vita anche riguardo alla quotidianità, con il potere di prevalere sulle eventuali indicazioni diverse dei genitori. Quando vi sono prescrizioni del giudice che limitano l'esercizio della responsabilità, il curatore appare come una sorta di *sostituto* dei genitori, anche se solo *parziale*, perché non sono decaduti dall'esercizio della responsabilità. In precedenza tale posizione apparteneva esclusivamente ad autorità pubbliche: al servizio sociale e al giudice tutelare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

**3. -** Dato quanto precede, si comprende facilmente perché la disciplina di quest'ultimo tipo di curatore presenta una strettissima somiglianza con la disciplina dell'affidamento ai servizi sociali in caso di scissione della coppia genitoriale, contenuta nel nuovo art. 5-*bis* l. 184<sup>6</sup>: la lettura comparativa delle due norme lo manifesta con chiarezza.

Tale somiglianza lascia trasparire l'idea che questa figura di curatore possa essere utilizzata come se fosse una sorta di *affidatario non collocatario*, come avviene quando la funzione di affidatario è attribuita al servizio sociale. Il giudice avrebbe così la facoltà di scegliere, secondo i casi, tra l'affidamento al servizio e una sorta di *pseudo-affidamento al curatore*, con collocazione dei minori in entrambi i casi presso uno dei genitori o, più di rado, in una struttura d'accoglienza.

---

<sup>4</sup> La norma riprende il testo del c. 3° dell'art. 78 c.p.c., contestualmente abrogato.

<sup>5</sup> Non è certo l'unico caso in cui il d.lgs. 149, in fedele attuazione della delega (l. 206/2021), ha modificato il diritto sostanziale: il caso più clamoroso è quello dell'*abrogazione di fatto* della regola che vuole la previa separazione legale come causa di divorzio. Rinvio in proposito a C. CECHELLA, *Il nuovo processo familiare e minorile nella legge delega<sup>11</sup> sulla riforma del processo civile*, in *Q. giust.*, 2021, n. 3, 232, nonché al mio *Che ne resta della separazione legale come causa di divorzio?*, in questa rivista, *Osservatorio*, 2021 (n. 6), 2051.

<sup>6</sup> La norma recepisce un orientamento giurisprudenziale che si è andato diffondendo negli ultimi anni, benché al di fuori, se non addirittura contro, ogni previsione di legge.



La possibilità stessa di sostituire in modo più o meno ampio i servizi sociali con il curatore mi sembra che presupponga una certa diffidenza per la loro capacità di intervenire in modo corrispondente ai bisogni delle famiglie e dei minori. Certo, è un fatto notorio che non sempre la loro professionalità è adeguata, soprattutto riguardo agli interventi di carattere specificamente *psicologico*; come pure notorio che dispongono di risorse economiche insufficienti, spesso anche di molto. E va anche osservato che sarebbe auspicabile indirzassero le loro scarse risorse preferibilmente per assistere le famiglie in condizioni di disagio sociale grave, tanto più se con figli minorenni in sofferenza, invece che per gestire conflitti radicali tra genitori irriducibilmente e spesso irragionevolmente nemici.

Una tale figura di curatore, con i poteri che la legge permette al giudice di attribuirle, è difficilmente evitabile – come accennato sopra – che finisca con il trovarsi a *gestire la vita stessa dell'intera famiglia* sotto aspetti tutt'altro che marginali. Credo sia inopportuno attribuire un potere gestionale di tal fatta a un soggetto che, proprio in quanto denominato *curatore del minore*, avrebbe la funzione istituzionale di suo *rappresentante legale*, di sua voce, pur al di fuori di un procedimento giudiziario. Ed è tanto più inopportuno se può protrarsi a tempo indeterminato, eventualità che la legge non impedisce espressamente.

Un simile potere incide ovviamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale e costituisce quindi un'intromissione dell'autorità nella vita privata, che può essere imposta ai genitori soltanto dall'autorità giudiziaria, con l'indicazione di precisi limiti, la cui enunciazione non è delegabile ad altri soggetti. La Corte europea dei diritti umani ha ripetuto un'infinità di volte che tale potere non è delegabile ai servizi sociali, nonostante si tratti di un'autorità pubblica, di natura amministrativa. Pertanto, a maggior ragione, non si può proprio immaginare che possa essere delegato a un soggetto privato.

Nulla dice il testo normativo sulla revoca del curatore e sul termine finale della sua azione. Entrambe le lacune mi sembra ragionevole possano essere colmate ricorrendo all'analogia: per la revoca con l'art. 473-bis.8 c. 4° c.p.c., dettato per la revoca del curatore speciale; per il termine finale con l'art. 5-bis c. 7° l. 184 (che rinvia all'art. 4 cc. 4 e 5 l. 184), dettato per l'affidamento ai servizi sociali, vista la sua somiglianza funzionale con lo pseudo-affidamento al curatore.

Nulla è espressamente stabilito sui costi dell'attività di questo tipo di curatore: trattandosi di attività extraprocessuale, non possono essere coperti ricorrendo alle regole sul patrocinio a carico dello Stato, sicché restano inevitabilmente a carico delle parti. Questo lascia prevedere che le loro condizioni economiche potrebbero avere rilievo nella scelta del giudice tra lo pseudo-affidamento al curatore, scelto quando le parti hanno le risorse economiche necessarie per pagarlo, e l'affidamento ai servizi, che resta per lo più a carico della collettività.

Un'ultima osservazione: questo è un caso tutt'altro che secondario di *privatizzazione* di funzioni che dovrebbero essere di competenza esclusiva dell'autorità pubblica, con il forte rischio di indebolire aspetti fondamentali della tutela dei soggetti fragili, in nome di una mal digerita esigenza di semplificare, sburocratizzare, velocizzare<sup>7</sup>.

**4. -** Il giudice, su istanza di *entrambe* le parti, può nominare un professionista, con funzione di suo *ausiliario*, «per intervenire sul nucleo familiare». Nel provvedimento di nomina deve precisare i fini della sua azione, che può essere indirizzata soltanto a «*superare i conflitti tra le parti*», a «*fornire ausilio per i minori*»

---

<sup>7</sup> Un altro esempio di *privatizzazione* è dato dall'art. 21 dello stesso d.lgs. 149/2022, che attribuisce il potere di autorizzare le alienazioni di beni appartenenti a persone incapaci di agire anche al notaio rogante, in sostituzione del giudice tutelare, cui di regola appartiene tale competenza (art. 374 c.c.). È una norma gravissima, che si può spiegare con i tempi spesso indecorosamente lunghi con i quali il giudice tutelare dà l'autorizzazione, ma che non si può certo giustificare, dato il conflitto d'interessi che vi è insito.



e ad «agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli » (art. 473-bis.26 c.p.c., attuativo del c. 23° punto *ee* l. delega 206/2021).

Il professionista dev'essere scelto «tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio», salvo diverso accordo delle parti. Ciò dà una chiara conferma che la professionalità richiesta per svolgere questa funzione è in linea di massima diversa da quella necessaria per svolgere la funzione di curatore speciale del minore; non è dunque quella tipica di un avvocato.

L'ausiliario deve svolgere la sua attività all'interno del processo e presentare una relazione periodica sull'attività svolta; è facoltà delle parti depositare note scritte; se sorgono questioni, il giudice «dà i provvedimenti opportuni» (art. 473-bis.26 cc. 2° e 3° c.p.c.).

L'ausiliario è dunque una sorta di *facilitatore* della relazione conflittuale tra i genitori, nominato nella speranza di riuscire a ridurre la tensione, di avviare le parti a condotte più ragionevoli e più collaborative, dalle quali è naturale che derivi un miglioramento della condizione dei figli minori, intrappolati nel conflitto.

Mi preme sottolineare due punti: la nomina è ammessa solo «su istanza congiunta delle parti» e in caso di controversie la decisione dev'essere presa dal giudice e non delegata all'ausiliario.

Sono punti fondamentali: affinché si possa attribuire a un privato una funzione che di regola spetterebbe al giudice, è necessario che le parti siano *d'accordo* in tal senso. Solo così è legittima sul piano del diritto; e solo così, sul piano dei fatti, è ipotizzabile che l'attività conciliativa dell'ausiliario riesca a essere rispettata dalle parti e a essere quindi efficace.

Questa figura di ausiliario del giudice, nominato su richiesta delle parti, non ha dunque un potere impositivo, sicché non corrisponde al curatore nominato all'esito del procedimento. Potrebbe invece corrispondere al cosiddetto *coordinatore genitoriale*, una figura che si è andata affermando nella prassi di alcuni tribunali, recependo suggerimenti provenienti dal mondo nordamericano. Benché per il momento le sue caratteristiche siano ancora alquanto incerte e imprecise, sembra comunque che per lo più non gli venga riconosciuto un potere impositivo.

**5. -** Il rischio di confondere tra la figura del curatore speciale del minore (§ 1) e quella del curatore del minore nominato «all'esito del procedimento» (§ 2) è già insito nell'uso della medesima parola, *curatore*. Potrebbe inoltre essere favorito dall'espressa previsione che il giudice possa attribuire al curatore *speciale* «specifici poteri di rappresentanza sostanziale». Se si accogliesse un'interpretazione di tali poteri tale da ricomprendervi anche questioni estranee allo specifico della vicenda processuale, se ne faciliterebbe la confusione con i poteri menzionati nell'art. 473-bis.7 c. 2° c.p.c. È quindi bene ribadire che tali poteri devono sempre avere una stretta connessione con il processo, pur se comportano dichiarazioni rese a terzi a questo estranei (vd. § 1).

La confusione tra le due figure di curatore mi sembra alquanto pericolosa.

Anzitutto – come già detto – è irragionevole sovrapporre nella figura del curatore due diverse funzioni, derivanti da due diverse posizioni nella vicenda. Il curatore speciale del minore ne è il rappresentante e deve interpretarne il punto di vista e farlo valere; è quindi un soggetto di parte, non neutrale. Al contrario, il curatore disegnato dall'art. 473-bis.7 c.p.c. è una sorta di *affidatario non collocatario*, che dovrebbe collocarsi al di sopra delle parti, quasi una sorta di *arbitro* privato: tanto più ampi sono i poteri il giudice gli delega, tanto meno è ragionevole che abbia al tempo stesso la veste istituzionale di rappresentante di una parte, il minore. La sua qualifica di curatore del minore dovrebbe allora essere intesa in senso estremamente lato: non di sua *voce*, come il curatore speciale, ma di soggetto che ha il compito di decidere secondo il miglior interesse del



minore; ovvero, in altre parole: come se il suo significato fosse soltanto quello di imporgli tale finalità. Ma perché allora qualificarlo come *curatore del minore*?

Inoltre è irragionevole che la funzione di curatore «all'esito del procedimento» sia attribuita a un avvocato. Questo, pur se specializzato in materia familiare, difficilmente ha le competenze professionali richieste per aiutare i genitori litiganti a trovare una soluzione al loro conflitto che sia ragionevole, rispettosa della priorità dell'interesse del minore, cioè del suo bene, e quanto più possibile duratura. Chi è chiamato a svolgere la funzione di curatore «all'esito del procedimento» dovrebbe invece avere specifiche competenze professionali nel campo della psicologia e soprattutto della gestione dei conflitti interpersonali; dunque competenze ben diverse.

Se poi vi si aggiunge un'ulteriore confusione, quella con l'esperto (di cui sopra, al § 3) o con la figura di origine giurisprudenziale del c.d. coordinatore genitoriale, si rischia di produrre una miscela esplosiva.

Nonostante l'irragionevolezza di queste confusioni, sta qua e là iniziando a emergere una tendenza giurisprudenziale a confondere e sovrapporre le figure sopra descritte e ad attribuire funzioni anche decisorie al curatore speciale nominato per il processo, sia durante il suo corso, sia dopo la sua conclusione, magari con l'esplicito riferimento all'incerta figura del coordinatore genitoriale. Il pericolo che questa tendenza si rafforzi è dunque *attuale* ed è piuttosto *grave*.

Riporto qualche esempio di provvedimenti che nominano un avvocato come curatore *speciale* e gli attribuiscono poteri sostanziali amplissimi di decidere su questioni attinenti alla vita dei figli e delle loro famiglie. Sono poteri che sembrano farne un *gestore della vita familiare*.

a) Il curatore speciale, alla conclusione del processo, è incaricato di «*prendere tutte le decisioni concernenti l'ordinaria gestione dei minori, mentre – con riguardo alle decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza abituale – le relative determinazioni saranno assunte previa convocazione dei servizi affidatari e dei genitori. In caso di contrasto, i servizi sociali affidatari – sollecitati dal curatore speciale – potranno rivolgersi al giudice deputato alla vigilanza, il quale provvederà compatibilmente con i suoi poteri*»<sup>8</sup>.

b) Il curatore speciale, alla conclusione del processo, è incaricato di «*previo confronto con i servizi sociali affidatari e sentiti i genitori, prendere tutte le decisioni inerenti gli interventi di sostegno e/o terapeutici, anche ove gli stessi siano suggeriti dal SEE, dalla scuola, dai servizi sociali affidatari o dai professionisti che hanno in cura il minore. In caso di contrasto su tali specifiche questioni con i servizi sociali affidatari o con i genitori, potrà rivolgersi al giudice deputato alla vigilanza*»<sup>9</sup>.

c) Il curatore speciale, nel corso del processo, è incaricato di «*a) assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori concernenti la scuola, la salute, lo sport, le attività ludico-ricreative e la residenza, sentiti i genitori e procedendo, se ritenuto, all'ascolto dei minori;*<sup>[SEP]b) rappresentare i diritti dei minori costituendosi nel presente giudizio;</sup><sup>[SEP]c) coadiuvare i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei rapporti parentali provvedendo a raccogliere le esigenze di ciascuno dei due rispetto ai figli; d) garantire la corretta gestione della frequentazione dei minori con entrambi i genitori, verificando l' idoneità dei rispettivi domicili ed eventuali situazioni patologiche (quali l'impossibilità per i minori di recarsi nell'abitazione del padre);</sup><sup>[SEP]e) valutare la fondatezza degli stati di malattia che impediscano le relazioni padre-figli e stabilire eventuali recuperi delle frequentazioni quando lo stato di malattia abbia compromesso la continuità delle relazioni;</sup><sup>[SEP]f) monitorare e verificare l'andamento del piano genitoriale anche attraverso visite ambientali e</sup>

<sup>8</sup> Trib. Treviso, sentenza 26 aprile 2022 (data camera di consiglio), ined., ove si legge che si anticipa l'applicazione del d.lgs. 149, benché non ancora vigente, attribuendo al curatore *speciale* poteri di *rappresentanza sostanziale* oltre la fine del processo.

<sup>9</sup> Trib. Treviso, decreto 28 giugno 2022 (data camera di consiglio), ined.



sia nella relazione madre-figli che in quella padre-figli trasmettendo al giudice una relazione sugli episodi verificatisi e sull'andamento della gestione dei minori»<sup>10</sup>.

d) Il curatore speciale, nel corso del processo, è incaricato di «a) assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie minori concernenti la scuola, la salute, lo sport, le attività ludico-ricreative e la residenza oltre che le decisioni afferenti l'attivazione per le stesse di percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, operando d'intesa con gli specialisti, procedendo, comunque, all'ascolto delle minori; b) rappresentare i diritti delle minori costituendosi nel presente giudizio;<sup>[L.1] [SEP]c)</sup> coadiuvare i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei rapporti parentali provvedendo a raccogliere le esigenze di ciascuno dei due rispetto alle figlie;<sup>[L.1] [SEP]d)</sup> garantire la corretta gestione della frequentazione delle minori con entrambi i genitori, verificando l'idoneità dei rispettivi domicili ed eventuali situazioni patologiche (quali l'impossibilità per i minori di recarsi nell'abitazione del padre);<sup>[L.1] [SEP]e)</sup> valutare la fondatezza degli stati di malattia e/o altro che impediscano le relazioni padre-figlie e stabilire eventuali recuperi delle frequentazioni quando una qualche circostanza abbia compromesso la continuità delle relazioni;<sup>[L.1] [SEP]f)</sup> monitorare e verificare l'andamento dei rapporti anche attraverso visite ambientali e sia nella relazione madre-figlie che in quella padre-figlie trasmettendo al giudice istruttore una relazione sugli episodi verificatisi e sull'andamento della gestione delle minori»; dà mandato ai servizi della città di residenza (Torino), «per il caso in cui le minori non si presentino agli incontri sia con i servizi e/o con il padre, a prelevarle da casa e/o anche da scuola o da ovunque si trovino per condurle agli incontri anzidetti»<sup>11</sup>.

Mi sembra che una simile attribuzione di poteri decisionali, tanto durante il processo quanto dopo la sua conclusione, sia abnorme.

---

<sup>10</sup> Trib. Genova, decreto provvisorio 28 agosto 2022, in *ONDIF, Giurisprudenza*.

<sup>11</sup> Trib. Pisa, decreto provvisorio 22 settembre 2022, ined.